ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 82

Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

Dalla data di deliberazione di dissesto e sito all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92 comma 3 gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 88 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

Versione in vigore dal 12 luglio 1996, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Capo	VII — Risanamento finanziario
Sezione	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-77-1995/art-82-limiti-alla-contrazione-di-nuovi-mutui-sino-all-approvazione-dell/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it